



SQUADRE NAZIONALI

REGOLAMENTO SQUADRE NAZIONALI FASI 2018

TITOLO I – Campo di applicazione

Art. 1 – SOGGETTI

1. Le presenti disposizioni si applicano:

- a) agli Atleti selezionati a rappresentare le Squadre Nazionali e impegnati nella preparazione e nella partecipazione alle gare di ogni specialità federale.
- b) a tutti i Tecnici, Dirigenti e personale federale al seguito delle Squadre nazionali.

Art. 2 – FINALITA'

1. Il presente Regolamento è destinato:

- a) ad assicurare l'ordinato e regolamentare svolgimento dell'attività sportiva delle Squadre Nazionali.
- b) a garantire il rispetto degli impegni assunti dalla FASI nei confronti dei fornitori di attrezzature ed equipaggiamenti assegnati alle Squadre Nazionali.

2. Ai fini di una completa conoscenza del contenuto del presente Regolamento da parte dei soggetti interessati nonché ai fini della corretta applicazione ed osservanza da parte di questi ultimi delle regole e dei principi in esso contenuti, i soggetti di cui al precedente Art. 1 sono tenuti alla sottoscrizione per presa visione ed accettazione di copia del presente Regolamento nel momento in cui avvenga, e quale condizione per, l'inserimento nella relativa Squadra Nazionale nonché in occasione di ogni successivo rinnovo di tale inserimento.

Art. 3 – EFFETTI

1. I soggetti di cui all'Art. 1 sono tenuti all'applicazione delle presenti disposizioni dal momento in cui raggiungono il luogo di convocazione per

l'attività federale disposta dalla competente direzione tecnica/sportiva e fino al termine della stessa.

TITOLO II – TUTELA DEGLI ATLETI E DEI TECNICI

Art. 4 – IMPEGNI DELLA FASI

1. In attuazione della Preparazione Olimpica e dei propri compiti istituzionali in rapporto alle Squadre Nazionali la FASI predispone quanto necessario, in rapporto alle risorse destinate, per assicurare agli atleti la preparazione, gli allenamenti e la partecipazione alle gare.
2. Dal momento dell'arrivo al luogo di convocazione per la partecipazione a manifestazioni di interesse federale e fino al momento della partenza, tutte le spese di vitto e alloggio, assistenza medica e quant'altro inerente e necessario potranno essere a carico della Federazione secondo i criteri descritti nelle Linee Guida Squadre Nazionali 2018.
3. Le spese di viaggio dal luogo di residenza a quello della convocazione e ritorno e quelle degli spostamenti successivi disposti dalla Direzione Sportiva, qualora siano previsti a carico della Federazione, saranno rimborsate secondo i criteri indicati nelle Linee Guida Squadre Nazionali 2018 e le tariffe deliberate dal Consiglio Federale.
4. La Federazione assicurerà gli atleti, i tecnici e gli accompagnatori per i rischi d'infortunio, morte, invalidità permanente, responsabilità civile. La copertura assicurativa sarà attiva durante i raduni collegiali, gli allenamenti e le gare ufficiali.

TITOLO III – DOVERI DEGLI ATLETI, DEI TECNICI E DELLE SOCIETÀ

Art. 5 – IMPEGNI DEGLI ATLETI E TECNICI

1. L'onore di far parte della squadra o rappresentativa nazionale costituisce il maggior riconoscimento morale per tutti gli Atleti i quali sono tenuti a:
 - a) garantire il massimo impegno agonistico ed una condotta tecnica morale e disciplinare rigorosa;
 - b) onorare il ruolo rappresentativo conferito, mantenere un comportamento consono allo status di atleta rappresentativo della nazione (soprattutto quando si indossa la divisa ufficiale federale) e fare quanto nelle proprie possibilità per tenere alto il prestigio

- dell'Italia e della FASI mantenendo un comportamento improntato al "fair-play";
- c) rispettare il codice di comportamento sportivo, le norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia nonché tutte le altre misure emanate dal CONI, dalla Federazione Nazionale (FASI), dalla Federazione Internazionale (IFSC), dal CIO e dalle consuetudini sportive. L'ignoranza dei suddetti regolamenti non può essere invocata a nessun effetto;
 - d) rispettare integralmente il programma di allenamento concordato con i Direttori Sportivi all'inizio della stagione agonistica e di partecipare a tutte le manifestazioni di carattere internazionale e nazionale per lui programmate. In caso di mancata accettazione di detto programma non potrà contare sul sostegno tecnico, programmatico ed economico della FASI laddove previsto.
 - e) seguire nelle attività collegiali e trasferte le disposizioni dei Responsabili di trasferta e allenarsi con i tecnici della propria Squadra Nazionale e con gli altri atleti appartenenti alla stessa squadra, comunque secondo le disposizioni dei Direttori Sportivi e Tecnici federali.
 - f) presentarsi puntuale a tutte le convocazioni e appuntamenti predisposti dalle direzioni agonistiche e svolgere integralmente il lavoro programmato per gli allenamenti ed i test.
 - g) uniformarsi alle direttive di carattere tecnico organizzativo impartite dai Direttori e Tecnici Federali.
 - h) comunicare tempestivamente al Direttore Tecnico o Direttore Sportivo di riferimento eventuali malesseri o impedimenti fisici, e a sottoporsi agli accertamenti medico-sportivi richiestigli e/o a seguire le prescrizioni sanitarie ricevute e, comunque, attivare un rapporto tra il medico federale e l'eventuale medico sociale o personale;
 - i) essere a disposizione nel caso di convocazione da parte della Federazione per relazioni con la stampa e per promozioni pubblicitarie della FASI e/o dei propri Sponsor;
2. Gli atleti e i tecnici sono tenuti, oltre che al rispetto delle norme CONI, ad osservare i Regolamenti e le linee di condotta della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (statuto, regolamenti, linee guida, circolari, direttive) e quelli emanati dagli organi internazionali di appartenenza.
3. Gli atleti e i tecnici sono tenuti ad indossare i materiali tecnici di abbigliamento se forniti dalla FASI dal giorno in cui decorre la loro convocazione e fino al giorno di ritorno al domicilio o dimora di

residenza. Essi non possono cedere ad alcun titolo, vendere o regalare il materiale tecnico e l'abbigliamento assegnato nel corso della stagione, quale dotazione della Federazione, senza la preventiva autorizzazione scritta della Federazione stessa. Coloro che smarrissero o rendessero inservibile il materiale fornito saranno tenuti a rimborsarne il costo.

4. Gli atleti e i tecnici sono tenuti ad aderire all'invito da parte della FASI a partecipare ad eventuali iniziative promo pubblicitarie organizzate dagli sponsor o partner commerciali della Federazione o per apparizioni televisive strettamente collegate all'attività dell'atleta o tecnico in favore delle Squadre Nazionali. Essi non possono rilasciare interviste, dichiarazioni, scritti lesivi del prestigio del CONI, della Federazione, dei tesserati FASI, e/o aziende consorziate e/o sponsor e/o fornitori ufficiali della Federazione anche sui social network quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo (facebook - twitter) e non possono partecipare singolarmente ad iniziative di carattere promozionale e/o pubblicitario, singole o collettive, utilizzando il logo e l'abbigliamento della Federazione senza preventiva autorizzazione della FASI;
5. Tutte le comunicazioni tra un dirigente, allenatore, preparatore atletico, medico, fisioterapista o altro adulto coinvolto nell'assistenza alle squadre nazionali e un atleta devono essere di carattere esclusivamente professionale allo scopo di comunicare informazioni sulle attività della squadra.
6. Non possono essere divulgate informazioni riservate (metodologie e strumenti di allenamento, risultati di analisi e valutazioni) di cui siano venuti a conoscenza in virtù dell'appartenenza alle squadre nazionali federali ed adottare idonee e preventive misure di sicurezza onde evitare la divulgazione a terzi non autorizzati.
7. Ai soggetti di cui all'articolo 1 è fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso.
8. Richiedere la preventiva autorizzazione dalla FASI per l'assunzione di impegni tecnico agonistici extra calendario ufficiale federale e internazionale e per qualsiasi altro tipo di evento a cui intenda partecipare.
9. I Tecnici delle Squadre Nazionali sono tenuti a comunicare preventivamente eventuali collaborazioni con società sportive o altre nazionali per la valutazione della compatibilità dell'attività svolta con le Squadre Nazionali FASI.

10. Proposte da Tecnici delle Squadre Nazionali di allenamenti aggiuntivi durante la stagione agonistica, con atleti delle Squadre Nazionali, devono essere concordati preventivamente con le Direzioni Sportive e aperti a tutti gli atleti interessati.

Art. 6 – DOVERI DELLE SOCIETÀ

1. Agli effetti delle presenti disposizioni i contatti, tra gli atleti e i competenti organi federali, sia tecnici sia organizzativi, saranno mantenuti dalle rispettive Associazioni Sportive Affiliate di appartenenza.
2. Rientra tra i doveri delle società vigilare il rispetto da parte dei propri Atleti delle disposizioni federali e comunque ad agevolare il compito della Federazione e dei tecnici preposti alla cura delle squadre o rappresentative nazionali.

TITOLO IV – CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO

Art. 7 – CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO

1. Tutti i componenti degli staff delle squadre nazionali sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo del CONI il quale specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai Regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite.
2. Il Garante del Codice di comportamento sportivo, istituito presso il CONI, segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare, e vigila sull'attività conseguente.
3. Il Codice di Comportamento Sportivo è consultabile sul sito internet del CONI www.coni.it e sul sito della FASI.

TITOLO V – SANZIONI

Art. 8 – SANZIONI

1. Il mancato rispetto di una delle norme del Regolamento, salva l'adozione delle sanzioni previste dai regolamenti internazionali e legate alla perdita dell'eleggibilità olimpica dell'atleta, comporta sanzioni.
2. La violazione delle presenti disposizioni, oltre ai provvedimenti di carattere agonistico che potranno essere assunti dalla Federazione e/o

dai propri responsabili, comporta l'apertura di un procedimento disciplinare secondo quanto previsto dallo Statuto federale e dall'art. 2 e seguenti del vigente Regolamento di Giustizia. Il Consiglio Federale potrà inoltre assumere provvedimenti amministrativi comportanti la decurtazione o la revoca di borse di studio e/o premi maturati nell'anno in corso.

3. La Segreteria federale e il Settore tecnico, qualora riscontrino una violazione alle disposizioni di cui agli articoli che precedono, sono tenuti a informare la Procura federale e potranno allontanare immediatamente dal raduno/competizione l'atleta e/o il tecnico che vi sia in corso, che potrà essere riammesso, impregiudicate le azioni di competenza degli Organi di Giustizia, solo ove sia sanata la ragione dell'allontanamento.
4. Per tutto quanto non previsto dalle presenti Disposizioni, si farà riferimento alle direttive del Coni in materia di atleti azzurri, alle norme delle Federazioni internazionali di appartenenza e allo Statuto e ai regolamenti federali.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 9 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le norme del presente Regolamento avranno decorrenza immediata dalla deliberazione del Consiglio Federale.

Nome e Cognome in stampatello _____

FIRMA _____

Luogo e data _____